

Statuto della
"Fondazione Istituto per Anziani S. Tecla - Este "

Art. 1 - Costituzione - denominazione - durata

È costituita la fondazione denominata "Fondazione Istituto per Anziani S. Tecla - Este".

La Fondazione deriva dalla trasformazione dell'IPAB "Casa di Ricovero di Este", depubblicizzata ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 24 del 25 giugno 1993 con Decreto del Dirigente Regionale Direzione Servizi Sociali n. 47 dell'11 maggio 2001 e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante Decreto Direzione Enti Locali Regione Veneto del 17 ottobre 2001.

La Fondazione è stata nel tempo sempre espressione della dedizione e della fattiva partecipazione della primigenia Parrocchia di Santa Tecla in Este, della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie e della paternità e protezione della Diocesi di Padova, e continua la tradizione e le finalità originarie. Nel caso di soppressione di uno o più dei detti Enti, le prerogative agli stessi riservate nel presente statuto competeranno all' Ente al quale verrà devoluto il loro patrimonio.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

La Fondazione ha una durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal presente Statuto, dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Previa iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla denominazione sopra indicata si aggiungerà l'acronimo "ETS", così che l'Ente acquisirà la seguente denominazione:

"Fondazione Istituto per Anziani S. Tecla - Este - ETS".

L'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 -Sede, delegazioni ed uffici

La Fondazione ha sede legale nel Comune di ESTE, all'indirizzo che risulterà dal Registro in cui sarà iscritta.

Art. 3 - Ispirazione cristiana, valori, scopi e attività

La Fondazione si ispira ai principi e ai valori cristiani, alla centralità della persona, alla giustizia, alla carità, alla solidarietà espressi nella Dottrina sociale della Chiesa, sul solco dell'esperienza e testimonianza delle parrocchie estensi e del naturale consolidamento della loro storia di assistenza e cura alle persone.

Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse generale, civiche, di solidarietà, di utilità sociale e di promozione umana, offrendo servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nei confronti di persone anziane e/o adulte auto e non autosufficienti, minori disabili, fragili, sofferenti di limitazioni nell'esercizio delle comuni funzioni fisiche o psichiche, autosufficienti parzialmente o totalmente non autosufficienti.

La Fondazione persegue le predette finalità, secondo i propri mezzi, mediante le seguenti attività di interesse generale, rientranti tra quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:

lettera a):

- gestione di case di accoglienza, centri diurni e centri servizi, anche in convenzione con gli Enti Pubblici preposti;

attivazione e gestione di servizi di qualsiasi genere (compresa l'assistenza domiciliare) a favore delle persone per migliorare la loro qualità di vita;

lettera c):

attivazione e gestione di servizi socio-sanitari e sanitari;

lettera d):

- attività educative e di istruzione;

lettera i):

- promozione della cultura del volontariato.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività ed assumere ogni altra iniziativa che sia necessaria al raggiungimento dei predetti fini.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale o politica.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si potrà avvalere di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 e leggi in materia.

Ove ammesso dalla normativa vigente, la fondazione potrà promuovere la collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private ed accogliere coloro che intendessero prestare la loro collaborazione nell'attività dell'ente, quali persone che volessero svolgere tirocinii, servizio civile, periodi in prova, ecc.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in uso od in diritto di superficie, o di ogni altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) promuovere, organizzare e gestire la formazione del personale dipendente impiegato nell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la formazione comunque connessa all'attività istituzionale in quanto accessoria per natura ed integrativa di quest'ultima;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia coerente in linea con gli scopi statuari;

- f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, anche consortili, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché la partecipazione sia funzionale agli scopi istituzionali e non comporti l'assunzione di responsabilità illimitata e in territori esterni al confine della Regione Veneto; partecipare agli enti predetti per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- h) promuovere la raccolta fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, da destinare al perseguimento degli scopi della Fondazione, anche concorrendo a progetti di Istituzioni pubbliche e private.
- i) La fondazione potrà altresì esercitare le attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e della normativa emessa in attuazione dello stesso; l'Organo Amministrativo provvederà all'individuazione di tali attività.

Art. 5 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della legislazione in materia.

Art. 6 - Patrimonio

Per il perseguimento dello scopo e per la realizzazione delle predette attività, la Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:

1. dai beni mobili ed immobili inventariati;
2. dai beni patrimoniali che saranno devoluti mediante donazioni, offerte, raccolte di fondi finalizzati a determinati progetti, eredità, legati e liberalità in genere da acquisirsi nelle forme di Legge;
3. da tutti i beni acquisiti direttamente dalla Fondazione per il perseguimento dei propri fini;
4. da sovvenzioni o contributi di Enti Pubblici o Privati, Unione Europea, Stato, Enti Territoriali od altri Enti Pubblici e da qualsiasi altra elargizione;
5. - dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Benefattori;
- 6 - dalle somme delle rendite non utilizzate e dai residui di gestione non utilizzati o non trasferiti ai successivi esercizi, che, con delibera del Consiglio di Gestione, possono essere destinati ad incrementare il Patrimonio.

Il Consiglio di Gestione provvede all'investimento del denaro e dei beni che pervengono alla Fondazione nel modo che ritiene più sicuro e redditizio, ma sempre nel rispetto dello scopo della Fondazione, del presente Statuto e della legislazione vigente.

Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da donazioni e quelle che per qualsiasi altro titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni del Consiglio di gestione.

Viene stabilito un Fondo di Dotazione di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Ai fini e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017, qualora il patrimonio minimo risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Gestione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, deve senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si richiama quanto previsto dall'art. 8 del d. lgs. 117/2017.

Art. 7- Mezzi finanziari

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità:

- dalle attività istituzionali della Fondazione medesima, dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio;
- da eventuali contributi, donazioni (provenienti da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private) lasciati o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non espressamente finalizzati all'incremento del Patrimonio;
- dai contributi dei Benefattori in qualsiasi forma concessi, non espressamente finalizzati ad incrementare il Patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali strumentali, accessorie e/o connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura che non sia espressamente destinata ad incremento del Patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, con modalità idonee a preservarne il valore, ad ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dagli articoli 7 e 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Almeno trenta giorni prima della fine di ogni esercizio e dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo, il Consiglio di gestione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, accompagnato da una relazione sull'attività da svolgere.

Entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio, prorogabili fino a centottanta giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di gestione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, completo dei documenti obbligatori e della relazione dell'Organo di Controllo.

Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi previsti dalla legislazione in materia.

Copia del bilancio consuntivo di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Qualora la legge lo imponga o una precedente delibera del Consiglio di indirizzo lo richieda, il Consiglio di gestione approva entro lo stesso termine anche il Bilancio sociale ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Si richiama quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Art. 9 - Benefattori

Sono "Benefattori" della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, sostengono la Fondazione, contribuiscono in modo particolarmente significativo alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

- apporti di beni e/o di denaro;
- versamento di contributi in denaro, annuali o pluriennali;
- prestazione di lavoro volontario;
- donazione di beni materiali od immateriali.

I Benefattori sono riconosciuti tali dal Consiglio di indirizzo su proposta del Consiglio di gestione; il riconoscimento non ha termine e può essere revocato solo per giusta causa.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- il Consiglio di indirizzo;
- il Consiglio di gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei conti
- il Comitato Consultivo;

Art. 11 - Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è composto di 3 (tre) membri:

- il Parroco della Parrocchia di S. Tecla di Este o un suo delegato;
- il Parroco della Parrocchia di S. Maria delle Grazie o un suo delegato;
- un rappresentante della Diocesi di Padova nominato dal Vescovo.

Il Consiglio di indirizzo, presieduto dal Parroco della Parrocchia di S. Tecla o dal suo delegato, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati senza limiti di mandati. La cessazione del mandato consigliare per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio viene ricostituito. In ipotesi di cessazione dell'incarico di Parroco delle predette Parrocchie, verranno meno anche le deleghe eventualmente rilasciate.

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal suo Presidente, che lo presiede e ne coordina i lavori. La convocazione deve avvenire con mezzi idonei a dar prova della ricezione, almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di inerzia del Presidente, il Consiglio di Indirizzo potrà sempre essere convocato dal suo componente nominato dalla Diocesi di Padova.

Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno due dei tre membri. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno due dei tre membri. Il Consiglio di indirizzo:

- a) vigila sulla fedeltà ai principi ispiratori della Fondazione;
- b) adotta con cadenza triennale il piano degli obiettivi prioritari dell'attività della Fondazione sulla base della proposta del Consiglio di gestione;
- c) nomina il Consiglio di gestione;
- d) nomina i componenti dell'Organo di controllo della Fondazione ed il Revisore dei Conti, o la società di Revisione;
- e) nomina, su proposta del Consiglio di gestione, i Benefattori della Fondazione.

Il Consiglio di indirizzo, inoltre, esprime un proprio parere su:

- il bilancio preventivo e consuntivo;
- il piano industriale pluriennale nell'ambito degli scopi e delle attività dell'ente;
- la modifica dello statuto;
- la trasformazione e la proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Il parere del Consiglio di indirizzo sulla modifica dello statuto, sulla trasformazione dell'Ente, sull'estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio viene espresso sentito il Vescovo di Padova ed è vincolante.

Alle adunanze del Consiglio di indirizzo potranno sempre essere invitati a partecipare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Gestione e l'Organo di Controllo.

Art. 12 - Consiglio di gestione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di gestione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di indirizzo.

Le cause di ineleggibilità sono elencate nell'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio di gestione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati senza limiti di mandati. La cessazione del mandato consiliare per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio viene ricostituito.

I componenti del Consiglio di gestione possono essere revocati per colpa grave o indegnità in qualunque tempo.

Se nel corso del mandato consiliare viene a mancare un consigliere, per qualsiasi ragione, il Consiglio di indirizzo provvede alla sua sostituzione; i consiglieri così sostituiti restano in carica fino alla prima scadenza del mandato consiliare successiva alla data della loro nomina.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio di gestione

Al Consiglio di gestione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Esso, in particolare:

- elegge tra i propri membri e revoca il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- impartisce le direttive per la gestione ordinaria ed il regolare svolgimento delle attività della Fondazione;
- cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e ne valuta il generale andamento;
- approva, previo parere del Consiglio di indirizzo, il piano industriale pluriennale nell'ambito degli scopi e delle attività dell'ente;
- delibera il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- nomina o revoca il Direttore, determinarne i poteri e le deleghe, stabilisce il suo compenso e provvede, all'occorrenza, all'assunzione degli altri eventuali provvedimenti che si rendessero necessari nel corso del rapporto; il Consiglio di gestione provvede alla nomina entro un anno dal proprio insediamento;
- approva nei termini di cui ai precedenti articoli il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, quando previsto, il bilancio sociale della Fondazione;
- può adottare dei regolamenti interni per assicurare un migliore andamento della gestione generale o per disciplinare singole attività o strutture della Fondazione;
- propone al Consiglio di indirizzo la nomina dei Benefattori;
- delibera, previo parere del Consiglio di indirizzo, sulla modificazione dello statuto della Fondazione;
- delibera, previo parere del Consiglio di indirizzo, sulla trasformazione e sulla proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia.

Il Consiglio di gestione svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

La rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche processuale, avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa, tributaria, ordinaria e speciale (ivi compresa la facoltà di presentare querele, promuovere azioni e istanze giudiziarie, in qualsiasi sede, fase, stato e grado, in ogni giurisdizione anche sovranazionale o internazionale, ed anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti) spetta: (i) al Presidente del Consiglio di Gestione; (ii) al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente; (iii) ai Consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Art. 14 - Norme comuni a riunioni e cariche

I verbali delle riunioni dei Consigli previsti dal presente statuto devono essere inseriti in ordine cronologico nell'apposito Libro Verbali di ciascun Consiglio e sottoscritti dai rispettivi Presidente e Segretario.

Le riunioni del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di Gestione e dei Comitati della Fondazione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Nei rispettivi avvisi dovrà essere indicato il luogo di convocazione, salva l'ipotesi di riunione tenuta interamente da remoto.

Gli amministratori, ivi compresi quelli che rivestono le cariche di Presidente e Vice Presidente, assumono la carica a titolo gratuito, ricevendo eventualmente solo il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro servizio. E' ammessa la corresponsione a singoli amministratori di compensi individuali legati ad attività svolte e proporzionati a queste, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

In ogni caso sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un numero di membri rappresentanti la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, del luogo e dell'orario della seduta, e deve essere comunicata con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di gestione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Anche in assenza di formale convocazione, il Consiglio di gestione si intende validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica.

Le modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle riunioni del Consiglio di gestione è invitato il l'Organo di Controllo che vi assiste senza diritto di voto, come pure il Direttore che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni in qualità di segretario. In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, con i più ampi poteri per atti urgenti di ordinaria amministrazione e di attuazione del programma predisposto dal Consiglio. Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di gestione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- provvede ai rapporti con le autorità tutorie;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato Consultivo;
- di fronte a situazioni di fragilità economica per singoli e/o per più ospiti delle case di accoglienza e/o delle residenze socio-assistenziali gestite dalla Fondazione, può proporre al Consiglio di Amministrazione la riduzione della retta e/o l'integrazione di questa, compatibilmente alle ragioni di bilancio e/o alle risorse finanziarie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica, fermo quanto previsto all'articolo 15 riguardante le prerogative dell'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

Art. 17 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di gestione.

Il Direttore:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione, all'organizzazione e gestione dell'accoglienza ed assistenza degli ospiti del Centro Servizi per gli anziani e di tutte le attività connesse, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di gestione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore è nominato per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di essere confermato per il quinquennio successivo, senza limiti di mandato.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di gestione.

Art. 18 - L'Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Il Consiglio di indirizzo nomina l'Organo di Controllo che potrà essere unipersonale oppure collegiale, composto di tre membri effettivi e da due supplenti, e ne fissa anche il compenso, nel rispetto delle norme vigenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I singoli componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. I componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita anche il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, predisposto se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo esamina altresì le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche con cadenza almeno trimestrale.

In caso di dimissioni o decadenza, i componenti cessati vengono sostituiti dai supplenti. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del componente/revisore sostituito.

L'Organo di controllo riferisce al Consiglio di gestione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.

Il Presidente dell'Organo di Controllo o un rappresentante dello stesso Organo, partecipa alle riunioni del Consiglio di gestione, senza diritto di voto, e può partecipare - ove invitato - alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

L'attività dell'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione nomina un Revisore dei Conti od una Società di Revisione. Tale funzione potrà essere affidata anche all'Organo di Controllo qualora ricorrano i requisiti di legge.

Art. 19 - Comitato Consultivo

Il Consiglio di gestione può costituire un Comitato Consultivo, formato da un minimo di tre componenti scelti tra i Benefattori della Fondazione, i rappresentanti di istituzioni, di enti pubblici, dei volontari iscritti nel registro della Fondazione, del Comitato Familiari, associazioni ed altri enti del terzo settore, nonché tra esperti professionalmente qualificati operanti nei settori di intervento della Fondazione.

I membri del Comitato durano in carica cinque anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Il Comitato è

presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce su sua convocazione, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno.

Il Comitato si riunisce e opera con le modalità indicate con il regolamento approvato dal Consiglio di gestione, svolge funzioni consultive, esprimendo pareri non vincolanti sui settori di intervento della Fondazione, formula pareri e proposte su attività, progetti ed obiettivi della Fondazione, già previsti o da definire.

I componenti del Comitato possono essere invitati ad assistere alle riunioni degli altri Organi per la trattazione delle materie di cui al comma precedente.

Art. 20 - Estinzione

Acquisito il parere vincolante del Consiglio di indirizzo, il Consiglio di gestione delibera l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa sul Terzo Settore e del presente statuto.

La nomina di uno o più liquidatori, come ammesso dall'art. 11 delle Disp. Att. del C.C., verrà effettuata dal Vescovo della Diocesi di Padova, che provvederà alle necessarie comunicazioni alle autorità.

Il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto ad altri Enti, preferibilmente a rami ETS di enti ecclesiastici o a Enti del Terzo Settore di ispirazione cattolica, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o comunque fini di pubblica utilità, prioritariamente operanti nello stesso territorio.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dei pareri obbligatori previsti per legge, sono nulli.

Art. 21 - Modifiche e clausola di rinvio

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nell'apposito Registro.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, alle relative norme attuative e regolamentari, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti o emanate in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 22 - Controversie

Tutte le controversie relative al presente statuto, che non possano essere risolte amichevolmente, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, verranno sottoposte a preventivo tentativo di conciliazione ed in caso di esito negativo della conciliazione verranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, indicandosi a tal fine come competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Padova.

F.to MATTEO SEGAFREDO

F.to FRANCO RIMANO

F.to LUCA FACCO

F.to NICOLAS MARCOLINA Notaio

- COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO.